



# STATUTO



## **TITOLO I**

### **DEFINIZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA**

#### **Art. 1**

**§1.** In ogni comprensorio faunistico, la parte di territorio agro-silvo pastorale destinato all'attività venatoria nella forma di caccia programmata viene denominato **Ambito Territoriale di Caccia**, di seguito indicato con la sigla **A.T.C.**.

**§2.** Gli **Ambiti Territoriali di Caccia** comprendenti territori di più Province, sono istituiti con provvedimento concordato fra le Amministrazioni Provinciali competenti territorialmente.

**§3.** Qualora il territorio agro-silvo pastorale costituente l'A.T.C. comprenda superfici di territorio di Province diverse le competenze inerenti la gestione del comprensorio nel quale l'A.T.C. risulta compreso, vengono affidate all'Amministrazione Provinciale maggiormente interessata territorialmente all'A.T.C., fermo restando l'obbligatorietà per ciascuna Provincia di erogare un proprio contributo finanziario rapportato all'estensione del territorio provinciale interessato alla costituzione dell'A.T.C. interprovinciale.

#### **Art. 2**

**§1.** La Provincia, nel rispetto della localizzazione di massima dei comprensori faunistici effettuata dalla Regione secondo quanto previsto dal § secondo, lettera a), art. 8 della L. R. 30/94, attua la delimitazione degli Ambiti nei termini e con le modalità di cui all'Art. 21 - § 4 - della L. R. 30/94 e prevede ad assegnare ad ogni A.T.C. provinciale una denominazione convenzionale per facilitarne la identificazione.

**§2.** La tabellazione perimetrale di ogni A.T.C. deve essere eseguita a cura ed a spese del Comitato di Gestione dell'A.T.C. e sotto il controllo della Provincia competente.

**§3.** La sede legale di ogni A.T.C., scelta secondo quanto disposto dal quinto comma dell'Art. 24 della L. R. 30/94, deve essere comunicata alla Provincia competente dagli Organi dell'A.T.C.

## **TITOLO II**

### **ORGANI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA E FUNZIONAMENTO**

#### **Art. 3**

**§1.** Gli Organi dell'A.T.C., individuati dal § primo dell'Art. 26 della L. R. 30/94 sono:

- a)** l'Assemblea dei cacciatori iscritti e ammessi;
- b)** il Comitato di Gestione;
- c)** il Presidente del Comitato di Gestione;
- d)** il Collegio dei Revisori dei Conti.

**§2.** I vari componenti degli Organi di Gestione degli A.T.C. vengono designati, con le modalità previste dall'Art. 26 della L. R. 30/94. Il Presidente dell'Amministrazione competente provvede, con proprio atto, entro trenta giorni dalle designazioni dei Componenti al loro insediamento ed alla convocazione, presso la Sede provinciale, della prima riunione.

**§3.** Le Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale che per la stagione venatoria 1993/94 hanno avuto in sede provinciale un numero di iscritti inferiore ad un quindicesimo dei cacciatori residenti in Provincia, nonché altre Associazioni venatorie non riconosciute a livello nazionale, non hanno diritto di rappresentanza nei Comitati di Gestione degli A.T.C. provinciali. Alle rimanenti Associazioni venatorie, aventi diritto di rappresentanza, viene assegnato inizialmente un rappresentante a ciascuna e successivamente detto numero viene incrementato in proporzione alla rappresentatività a livello provinciale e comunque in numero non superiore a tre per ciascuna Associazione venatoria.

**§4.** La verifica del diritto di rappresentanza nonché del numero dei rappresentanti per ciascuna Associazione o Ente, viene eseguita dalla Provincia.

**§5.** Le designazioni vengono effettuate dagli Organismi Provinciali delle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale presenti nell'A.T.C.

**§6.** I rappresentanti designati dagli Enti e/o Associazioni possono essere sostituiti insindacabilmente da chi ha provveduto a designarli. I sostituti permangono in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del rappresentante sostituito.

#### **Art. 4**

**§1.** Il Comitato di Gestione degli A.T.C. ed il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica cinque anni e continuano ad esercitare le loro funzioni sino all'insediamento dei nuovi Organi.

**§2.** I rappresentanti del Comitato di Gestione degli A.T.C. ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere, alla scadenza del loro mandato, di nuovo designati alle rispettive cariche salvo i rappresentanti revocati.

#### **Art. 5**

**§1.** Il Comitato di Gestione degli A.T.C. si insedia validamente con la nomina di almeno  $\frac{2}{3}$  del numero dei rappresentanti previsti.

**§2.** Il Comitato di Gestione nella prima riunione, presieduta dal rappresentante più anziano, elegge al suo interno secondo quanto previsto dal quinto comma dell'Art. 26 della L.R. 30/94, il Presidente al quale spetta la rappresentanza legale del Comitato stesso e il Vice Presidente.

**§3.** Il Presidente convoca le riunioni del Comitato di Gestione e provvede a stilare l'Ordine del Giorno della seduta tenendo conto anche delle eventuali proposte avanzate in tal senso dai componenti del Comitato e/o di quelle formulate dall'Assemblea dei cacciatori.

**§4.** Le proposte di cui al comma precedente devono pervenire al Presidente almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione del Comitato di Gestione; in caso contrario verranno inserite nell'Ordine del Giorno della seduta immediatamente successiva.

**§5.** I provvedimenti adottati, in via d'urgenza, dal Presidente autonomamente devono essere sottoposti a ratifica da parte del Comitato di Gestione nella seduta immediatamente successiva alla data in cui detti provvedimenti sono stati adottati.

**§6.** La comunicazione delle riunioni del Comitato di Gestione, corredata dell'indicazione di luogo, data e ora previsti per la prima e la seconda convocazione deve pervenire a ciascun rappresentante del Comitato almeno sei giorni prima della data di convocazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

**§7.** Ai componenti del Comitato di Gestione, per ciascuna effettiva partecipazione alle riunioni del Comitato stesso, viene corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio ai sensi della vigente legislazione.

**§8.** Su proposta avanzata a norma dei precedenti § 3 e 4, da almeno i  $\frac{2}{3}$  dei membri del Comitato di Gestione, può essere inserita all'Ordine del Giorno anche la discussione sulla eventuale sostituzione del Presidente del Comitato di Gestione.

## **Art. 6**

**§1.** Il Presidente presiede le riunioni del Comitato di Gestione dell'A.T.C., in caso di impedimento temporaneo le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

**§2.** Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte preferibilmente da uno dei quattro rappresentanti degli Enti Pubblici.

**§3.** Le riunioni del Comitato di Gestione sono valide solo se risultano presenti in prima convocazione almeno due terzi dei rappresentanti del Comitato di Gestione ed in seconda convocazione con almeno  $\frac{1}{3}$  dei rappresentanti previsti.

**§4.** Le decisioni assunte sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti presenti e votanti. L'astensione non viene computata tra i voti validi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**§5.** Prima dello scioglimento della seduta, il Segretario deve dare lettura del verbale per l'approvazione e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

**§6.** Il Presidente cura che gli atti adottati vengano attuati.

## **Art. 7**

**§1.** Il Presidente del Comitato di Gestione qualora un rappresentante del Comitato, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Comitato di Gestione, inserisce all'Ordine del Giorno della seduta successiva a quella in cui per la terza volta si è constatata l'assenza del rappresentante, la proposta di revoca da inviare all'Amministrazione Provinciale competente.

**§2.** Il Presidente notifica, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la decisione di richiesta di revoca assunta dal Comitato di Gestione ai seguenti soggetti:

- a) Amministrazione Provinciale competente territorialmente;
- b) rappresentante del Comitato di Gestione interessato dal provvedimento di revoca;
- c) Ente o Associazione che ha designato il rappresentante.

**§3.** Il rappresentante interessato dalla proposta di revoca può, entro sette giorni dalla notifica, far pervenire all'Amministrazione Provinciale competente le sue contro deduzioni.

**§4.** L'Amministrazione Provinciale competente deve, entro 20 (venti) giorni dall'avvenuta notifica, deliberare in merito sulla base degli atti in suo possesso.

**§5.** La decisione assunta dalla Provincia deve essere notificata entro 8 giorni dall'adozione all'interessato ed ai sottoelencati Enti:

- a) Comitato di Gestione dell'A.T.C. interessato;
- b) Ente o Associazione che aveva provveduto a designare il rappresentante revocato; lo stesso Ente o Associazione dovrà effettuare una nuova designazione in caso di revoca.

**§6.** I rappresentanti dei Comitati di Gestione degli A.T.C. interessati dal provvedimento di revoca, di cui al precedente comma, per un quinquennio non possono ricoprire cariche negli Organi di Gestione degli A.T.C. siti nel territorio regionale.

## **Art. 8**

**§1.** Il Comitato di Gestione dell'A.T.C., per l'espletamento dei compiti e per il raggiungimento dei fini previsti dall'Art. 25 della L. R. 30/94, adotta provvedimenti deliberativi nel rispetto delle procedure stabilite dal presente Statuto e nell'ambito degli stanziamenti finanziari assegnati ed integrati dalle quote versate dai cacciatori iscritti ed ammessi all'A.T.C.

**§2.** Il Comitato di Gestione, per l'attuazione dei programmi e delle attività di cui all'Art. 25 della L. R. 30194, può avvalersi della struttura tecnica provinciale, senza che ne derivi alcun onere, di qualsiasi natura, a carico dello stesso Comitato di Gestione.

**§3.** Per la predisposizione di piani specifici d'interventi, tesi alla razionalizzazione del prelievo venatorio nonché allo studio, salvaguardia ed incremento della fauna selvatica, il Comitato di Gestione può nominare, anche consorziandosi con uno o più A.T.C. regionali, esperti da individuare fra i diversi profili professionali, muniti di adeguato titolo di studio e di provata capacità. Nell'atto deliberativo deve essere determinato:

- a) l'oggetto dell'incarico;

- b)** il tempo entro il quale l'incarico deve essere espletato e le eventuali penali per il mancato espletamento;
- c)** il compenso della prestazione professionale;
- d)** la quota di rimborso spese.

**§4.** Tutti gli atti deliberativi predisposti dal Comitato di Gestione devono essere inoltrati, entro trenta giorni dalla data di adozione all'Amministrazione Provinciale.

**§5.** Il programma annuale degli interventi, corredato dalla relazione tecnica sull'andamento della gestione faunistico-venatoria dell'annata precedente, viene inviata a cura del Presidente del Comitato di Gestione dell'A.T.C. all'Amministrazione Provinciale competente entro il quindici marzo di ogni anno.

**§6.** L'Amministrazione Provinciale mette a disposizione di chiunque voglia prenderne visione i documenti di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo.

## **TITOLO III**

### **DECADENZA DEL COMITATO DI GESTIONE**

#### **Art. 9**

**§1.** I singoli rappresentanti del Comitato di Gestione dell'A.T.C. vengono dichiarati decaduti dall'Amministrazione Provinciale competente:

- a)** per dimissioni volontarie;
- b)** per motivi di cui all'Art. 7 del presente Regolamento;
- c)** quando ad uno di essi viene comminata una pena detentiva con sentenza passata in giudicato;
- d)** per condanna, con sentenza passata in giudicato, per reato previsto dall'Art. 30, primo comma, della Legge 11-02-1992, n. 157;
- e)** per morte.

**§2.** L'Amministrazione, entro trenta giorni dalla data nella quale è stata irrogata la decadenza, provvede a deliberare la sostituzione del rappresentante del Comitato di Gestione dell'A.T.C.

#### **Art. 10**

**§1.** Il Presidente della Provincia provvede allo scioglimento dell'intero Comitato di Gestione dell'A. T.C. dopo cinque anni dal suo insediamento e contestualmente all'assunzione dell'atto deliberativo di insediamento del nuovo Organo di Gestione.

**§2.** Il Presidente della Provincia deve inoltre procedere allo scioglimento del Comitato di Gestione:

- a)** in caso di inerzia o di impossibilità di funzionamento a causa delle reiterate carenze del numero legale nelle riunioni del Comitato stesso;
- b)** in caso di reiterato mancato rispetto delle scadenze temporali previste dal presente Regolamento;
- c)** per mancata convocazione dell'Assemblea dei cacciatori dell'A.T.C. con cadenze almeno semestrale;
- d)** per mancata attuazione, per almeno tre anni consecutivi, degli interventi di miglioramento degli habitat previsti dal piano annuale di miglioramento;
- e)** per gravi irregolarità o inadempienze riscontrate dai Revisori dei Conti;
- f)** qualora il Bilancio Economico di gestione dell'A.T.C. venga chiuso in passivo.

**§3.** Contestualmente all'assunzione dell'atto deliberativo di scioglimento anticipato del Comitato di Gestione, l'Amministrazione Provinciale provvede alla nomina di un Commissario straordinario al quale affidare la gestione amministrativa ordinaria nel periodo di vacatio fino all'insediamento del nuovo Comitato di Gestione dell'A.T.C., insediamento che dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di scioglimento del precedente Comitato di Gestione.

## **TITOLO IV**

### **ASSEMBLEA DEI CACCIATORI DELL'A.T.C.**

#### **Art. 11**

**§1.** L'Assemblea dei cacciatori di un A.T.C. è formata dai Delegati dei cacciatori aventi diritto all'accesso all'A.T.C.

**§2.** I Delegati, nel numero massimo di cinquanta (50), vengono designati dall'Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Provincia in cui è localizzato l'A.T.C.; i Delegati sono scelti fra gli iscritti che svolgono l'attività venatoria nell'A.T.C. gli Organismi Prov.li delle Associazioni venatorie citate, provvedono a fornire ai Comitati di Gestione le designazioni dei Delegati ed a informare i cacciatori ammessi nell'A.T.C. per l'eventuale attribuzione della delega.

**§3.** Il numero dei Delegati è ripartito fra le Associazioni Venatorie in modo proporzionale alla rappresentatività nello stesso Ambito Territoriale di Caccia assicurando ad ogni Associazione, di cui al comma 2, un minimo del 6% del numero totale dei Delegati.

**§4.** I Delegati dei cacciatori rimangono in carica per la durata di anni cinque e sono rieleggibili.

**§5.** L'Assemblea dei Delegati adotta lo Statuto del l'A.T.C. ed è sentita dal Comitato di Gestione dell'A.T.C., sui seguenti argomenti:

- adozione del Bilancio di Previsione annuale;
- approvazione del Conto Consuntivo;
- determinazione o modifica, delle quote di partecipazione dei cacciatori iscritti ed ammessi all'A.T.C.;
- adozione di atti sui quali il Comitato di Gestione intenda acquisire il parere dell'Assemblea.

**§6.** Nella fase di prima attuazione degli A.T.C. gli adempimenti dell'Assemblea dei Delegati, di cui al precedente comma 5, vengono effettuati, mediante ratifica degli atti già adottati dal Comitato di Gestione.

#### **Art. 12**

**§1.** L'Assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione almeno ogni semestre e comunque quando debbano essere trattati gli argomenti di cui al precedente Art. 11 § 5.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da uno dei Delegati.

**§2.** La convocazione dell'Assemblea dei Delegati viene fatta a mezzo posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare almeno otto giorni prima della data di convocazione corredata dell'indicazione di data, luogo e ora previsti per la prima e la seconda convocazione.

**§3.** Le decisioni assunte dell'Assemblea sono valide quando conseguono il voto favorevole della maggioranza dei presenti e votanti. Le astensioni non vengono computate tra i voti validi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

**§4.** Le decisioni assembleari vengono inoltrate dal Presidente al Comitato di Gestione dell'A.T.C.

**§5.** L'Assemblea dei cacciatori è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti minimo il 60% dei Delegati, in seconda convocazione minimo il 20% dei Delegati.

**§6.** Qualora le riunioni dell'Assemblea, per carenza di numero legale, non siano da ritenersi valide sia in prima sia in seconda convocazione, il Presidente lo comunica all'Amministrazione Provinciale competente ed al Comitato di Gestione che deliberando sugli argomenti per i quali deve essere sentita l'Assemblea, ne farà menzione negli atti deliberativi.

**§7.** Il Comitato di Gestione dell'A.T.C., sulla base dello Statuto-tipo propone all'Assemblea dei cacciatori l'adozione dello Statuto il quale, recependo le norme inerenti il funzionamento dell'A.T.C. disposte dal presente Statuto, disciplina quanto previsto dal secondo § dell'Art. 24 della L. R. 30/94.

## **TITOLO V**

### **ATTIVITA' VENATORIA NEGLI A.T.C.**

#### **Art. 13**

**§1.** In considerazione delle esigenze di riequilibrio delle presenze venatorie e di un prelievo venatorio compatibile con la conservazione della fauna selvatica, è fissato, ai sensi degli Artt. 14 e 36 della Legge 157/92, in 1:19,01 il rapporto cacciatore/superficie agro-silvo pastorale del comprensorio omogeneo espressa in ettari. L'adeguamento di tale rapporto avviene con periodicità quinquennale ai sensi dell'Art. 14 comma terzo della Legge 157/92.

**§2.** Per ogni A.T.C. è consentito l'accesso, nei modi, tempi e con le priorità previste dall'Art. 22 della L. R. 30/94 del numero di cacciatori iscritti ed ammessi determinato sulla base del parametro di cui al comma precedente.

#### **Art. 14**

**§1.** Il Comitato di Gestione dell'A.T.C., sentita l'Assemblea dei cacciatori, delibera l'entità della quota annuale di partecipazione da versare, in ugual misura, dai cacciatori iscritti ed ammessi, nonché sulle forme di partecipazione richieste loro.

**§2.** La quota di partecipazione, versata dai cacciatori ed introitata dal Comitato di Gestione dell'A.T.C., non deve essere superiore alla tassa annuale di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio con fucile a più di due colpi.

**§3.** I titolari degli appostamenti fissi corrispondono una quota pari alla metà di quella ordinaria deliberata dal Comitato di Gestione.

**§4.** Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. può prevedere un'adeguata riduzione della quota di partecipazione, o altra forma di riconoscimento, quale compenso per le prestazioni richieste ai cacciatori iscritti ed ammessi all'A.T.C.

#### **Art. 15**

**§1.** L'esercizio venatorio o l'addestramento dei cani da caccia all'interno dell'A.T.C. è consentito nei modi, tempi e per le specie selvatiche cacciabili previste dal Calendario venatorio regionale annuale, salvo che per il territorio individuato quale Area contigua ai Parchi naturali nazionali e regionali nel quale il prelievo venatorio viene disciplinato in modo differenziato nel presente Regolamento, così come previsto dal terzo § dell'Art. 20 della L. R. 30/94.